

Roma, 23 maggio 2005

CIRCOLARE

N. 4 / 05

**Agli Iscritti
Ai Comitati Amministratori Locali
Alle Casse Rurali/Banche di Credito Cooperativo
Alle Federazioni locali ed Enti Collegati
Agli Enti Centrali**

e p.c.

**Ai Membri del Comitato Amministratore Centrale
All'Assicurazioni Generali – Agenzia principale di Codroipo**

Oggetto: Polizza “Invalidità permanente da malattia” anno 2005

1. Invalidità Permanente da Malattia

La polizza riguardante la garanzia *Invalidità Permanente da Malattia* è stata rinnovata per il 2005 con le **Assicurazioni Generali**.

Prima di fornire alcune utili informazioni sui contenuti della polizza e sulle procedure di accensione del sinistro, riteniamo opportuno ribadire che la gestione del rapporto con la Compagnia di assicurazione deve essere tenuto direttamente dal beneficiario, cioè l'assistito della Cassa Mutua, essendo quest'ultima solamente la contraente della polizza. L'accertamento del grado di invalidità o l'esclusione dalla garanzia sono gestiti direttamente dalla Compagnia alla quale il beneficiario deve rivolgersi per qualunque necessità.

In caso di controversie di natura medica sulla indennizzabilità della malattia nonché sulla misura dei rimborsi determinati dalla compagnia e sulla liquidabilità delle indennità, le parti si obbligano a conferire mandato per la decisione ad un Collegio arbitrale con modalità e termini indicati nell'allegata polizza all'art.11.

La Cassa Mutua fornirà, come è suo costume, attraverso la propria struttura, tutta l'assistenza e l'informazione di cui l'assistito potrebbe avere bisogno.

L'assistito non potrà mai rivalersi sulla Cassa Mutua per alcun motivo.

2. Polizza 2005

Il contratto di polizza, rimasto invariato, è riportato, per eventuale consultazione, sul sito della Cassa Mutua all'indirizzo (www.cmn.bcc.it) sotto la voce **Polizza IP da malattia**. Nell'appendice di rinnovo 2003 è stata inserita la clausola, a beneficio dell'assistito, che prevede una riduzione dei tempi di accertamento dell'invalidità, rispetto i termini (12/18 mesi) stabiliti all'art. 2 della polizza.

L'interessato, infatti, potrà richiedere alla Compagnia l'accertamento dell'invalidità permanente trascorsi **6 mesi** dalla denuncia a condizione che venga prodotta certificazione medica attestante la guarigione clinica ovvero la stabilizzazione delle conseguenze della malattia.

Riteniamo utile riportare in appresso alcuni importanti aspetti procedurali già segnalati con la circolare del 2003:

- Per accedere alle prestazioni **IPM** occorre che l'assistito invii apposita richiesta alla Compagnia esclusivamente a mezzo lettera raccomandata al seguente indirizzo :

Spett.le
ASSICURAZIONI GENERALI
Via IV Novembre, 3
33033 CODROIPO (UD)

- La denuncia, di cui lettera fac-simile è riportata sul sito di Cassa Mutua alla voce “**Polizza IP da malattia**” – **fac simile di denuncia** - deve essere corredata della necessaria documentazione medica. Allegare, quindi, eventuali certificati medici, copia di cartelle cliniche e di ogni altro documento che attesti decorso e conseguenze della malattia e che risulti utile ai fini della valutazione dei postumi invalidanti compreso il certificato attestante la stabilizzazione della malattia denunciata.
- Inviare alla Compagnia, inoltre, un attestato dell’Azienda di appartenenza con il quale si dichiara che il dipendente risulta in servizio alla data di denuncia del proprio sinistro.
- Per eventuali controversie di natura medica si potrà adire ad un collegio arbitrale che verrà tenuto possibilmente presso la sede di residenza del beneficiario.
- Sulle modalità di accertamento del sinistro la Compagnia prenderà contatti diretti con l’interessato.

Per quanto riguarda la polizza IPM, evidenziamo alcuni importanti contenuti da tener presenti :

- **Per malattia si intende ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio;**
- **E’ considerata invalidita’ permanente da malattia “la perdita permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale, della capacità generica dell’assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione”;**
- **”la percentuale di invalidita’ permanente viene accertata non prima che sia trascorso un anno dalla denuncia della malattia e non oltre 18 mesi dalla stessa”. Tale termine può essere ridotto a soli 6 mesi come precedentemente specificato;**
- **“la garanzia riguarda esclusivamente il personale in servizio e cessa, comunque, automaticamente alla scadenza annuale successiva al compimento del 65° anno”**
- **“il diritto all’indennità e’ di carattere personale e non è quindi trasferibile. Non può essere avanzata richiesta da eredi in caso di premorienza dell’interessato. Gli eredi dell’assicurato potranno incassare l’indennità solamente nel caso in cui ne sia stato già definito il pagamento”.**
- **“la garanzia non comprende le invalidità derivanti direttamente e indirettamente, tra l’altro, da stati invalidanti preesistenti alla stipulazione del contratto.**
- **E’ consigliabile inviare, nell’anno di validità della polizza, qualora se ne verificassero le condizioni, apposita denuncia “cautelativa” di invalidità da malattia, anche se si prevede, al momento, di non raggiungere il punteggio minimo per un eventuale indennizzo.**
- **In caso di cessazione della polizza, l’interessato potrà inoltrare l’eventuale richiesta di IPM entro i dodici mesi successivi alla cessazione direttamente alla compagnia all’indirizzo di cui sopra.**
- **I riferimenti telefonici e fax delle Generali sono: Tel. 0432-906088 Fax 0432-906513**

Nel pregare le Aziende, che ringraziamo sempre per la sensibile disponibilità e collaborazione, di dare ampia diffusione alla presente informativa, restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e cogliamo l’occasione per inviare molti cordiali saluti.

Il Coordinatore
(Luciano Mancini)